

TAR Abruzzo, Sez. I, 24.7.2014, n. 627

Materia: trasferimento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2008, proposto da:
V. S., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Di Silvestro, Romeo Prosciutti,
con domicilio eletto presso Romeo Avv. Prosciutti in L'Aquila, via Matteo Da
Leonessa, 14;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Comando
Regione Carabinieri Abruzzo-S.M.;

**per l'annullamento del provvedimento del 13.08.2008 con il quale l'autorità
emanante disponeva in data il trasferimento per servizio dalla stazione di
Ateleta quale addetto alla stazione di Torricella Sicura.**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, S. V., premesso di essere in servizio, quale addetto, presso la stazione dei Carabinieri di Altea, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del 30.7.2008, con cui veniva disposto il suo trasferimento, per incompatibilità ambientale, presso la stazione di Torricella Sicura, con alloggio di servizio.

Parte ricorrente deduceva, a fondamento del suo gravame, eccesso di potere sotto una pluralità di profili, in quanto il trasferimento era stato disposto con funzione sanzionatoria e punitiva, essendo i fatti posti a suo fondamento non rispondenti al vero e, comunque, a lui non imputabili.

Si lamentava poi che non si era tenuto conto delle sue esigenze economiche, familiari e personali nella scelta della sede di destinazione, essendo egli spostato ed avendo tre figli minori.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 223 del 2008, il Tribunale rigettava la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 14.7.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Oggetto di gravame è il provvedimento del 30.7.2008, con cui è stato disposto il trasferimento, per incompatibilità ambientale, del ricorrente, dalla stazione di Altea, presso la stazione di Torricella Sicura, con alloggio di servizio.

Il provvedimento di trasferimento impugnato motiva con riferimento alle considerevoli tensioni, riconducibili a situazioni condominiali, createsi tra la moglie del ricorrente e i familiari del Comandante della Stazione di Altea, nonché alla circostanza che questa grave situazione di conflittualità nuoce alla serenità generale della Stazione e, trattandosi di piccolo centro, è di dominio pubblico, pregiudicando l'immagine dell'Amministrazione.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale appartiene al genus dei trasferimenti d'autorità, di tal che esso ha la natura giuridica di ordine e, come tale, è sottratto alla disciplina generale degli atti amministrativi e va considerato come precetto imperativo rientrante nella peculiarità dell'ordinamento militare (Consiglio di Stato, n. 6048 del 2005; Tar Campania Napoli, n. 2289 del 2006).

Il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare, come interesse principale, il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, prescindendo da eventuali responsabilità di ordine disciplinare riguardanti le vicende che hanno determinato tali disagi (Consiglio di Stato, n. 1955 del 2013). Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ed è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possono far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede (Consiglio di Stato, n. 558 del 2012).

Il presupposto essenziale del trasferimento per incompatibilità ambientale è quindi che sussista obiettivamente una situazione di fatto per effetto della quale la permanenza dell'impiegato in una determinata sede è di nocimento al prestigio, al

decoro o alla funzionalità dell'amministrazione, mentre è irrilevante che tale situazione dipenda o meno dal comportamento volontario dell'interessato o che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale e/o disciplinare (Consiglio di Stato, n. 4587 del 2012).

Peraltro, i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare, data la delicatezza delle funzioni da questo svolte, sono caratterizzati da una discrezionalità particolarmente ampia, superiore a quella riconosciuta all'Amministrazione nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, onde è sufficiente a motivare un'incompatibilità ambientale anche il riferimento a mere esigenze di tutela del prestigio dell'amministrazione (Tar Calabria Catanzaro n. 2062 del 2005; Tar Lazio Roma n. 9825 del 2005).

Nel caso di specie, come emerge pacificamente dagli atti di causa (si veda in particolare, la nota del comando provinciale dei Carabinieri n. 279/3 del 9.7.2008), nella stazione di Altea si è creata una situazione di litigiosità e conflittualità tra il comandante della stazione e la sua famiglia e la moglie del ricorrente, che, nonostante l'interessamento dei superiori gerarchici, non è migliorata.

In disparte ogni considerazione sulle reciproche ragioni, è evidente che questa notevole conflittualità, confluita appunto in continui litigi, rischiava di ripercuotersi sullo svolgimento della normale attività lavorativa, compromettendola. Peraltro, il provvedimento gravato sottolinea che, trattandosi di piccolo centro abitato, la situazione creatasi era di pubblico dominio, rischiando così di compromettere il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione.

Poiché, come si è visto, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente - ed in particolare di un militare o dipendente della Polizia di Stato - postula l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso

l'assegnazione del medesimo ad altra sede, i motivi di ricorso formulati avverso l'atto gravato sono infondati. La situazione creata dal comportamento del ricorrente e della sua famiglia, infatti, era sicuramente lesiva del prestigio e del buon funzionamento dell'Amministrazione resistente.

Peraltro, il trasferimento è stato disposto in una città della medesima Regione, con disponibilità dell'alloggio di servizio e comunque tale da consentire il trasferimento dell'intero nucleo familiare, trattandosi appunto di città ove sono presenti istituti scolastici di ogni grado. Non appare rispondente al vero, pertanto, che l'Amministrazione non abbia tenuto conto delle esigenze personali, familiari ed economiche del ricorrente.

3. Ne consegue l'infondatezza del ricorso.

Atteso l'oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2014